



COMUNE DI VILLASALTO - PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNU DE BIDDESATU – PROVÍNCIA DE CASTEDDU

C.so Repubblica n.61, 09040 Villasalto, tel. 070-956901, fax. 070-95690230

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES

Approvato con delibera dell'Assemblea Generale dell'Unione dei Comuni del Gerrei n° 20 del 29.04.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 7. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 8. Determinazione della tariffa
- Art. 9. Articolazione della tariffa
- Art. 10. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 15. Tributo giornaliero

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 16. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 17. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 19. Cumulo di riduzioni ;

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 20. Dichiarazione
- Art. 21. Accertamento e Riscossione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 23. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di utenze elettriche e idriche, comunque prodotte.

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d)** le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e)** le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f)** le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g)** per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h)** I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a)** le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b)** le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c)** Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a)** indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b)** comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 7. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n° 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali nonché una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 8. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10 Periodi di applicazione del tributo

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12. Occupanti le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinate come segue:
 - a. Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte

del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare , come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

- b. Per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 3, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune.
- c. Nel caso di abitazioni non occupate, per l'intero anno, la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 1.

2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

3. Il numero degli occupati le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura . Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'art. 18 ; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 16 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 17.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione prevista dal co. 13 del DPR 201/2011.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 16. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo , non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%
 - b. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero: riduzione del 30 nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 16;

Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze ubicate al di fuori del perimetro urbano ed in aree non servite.
2. Il tributo è dovuto, nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento; nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma 2 opera in caso di interruzioni superiori a 30 giorni consecutivi.

Art. 19. Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 20. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto tali dati sono acquisiti direttamente dall'Ufficio Anagrafe .

2. La dichiarazione deve essere presentata :

- a. Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore.
- b. Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

5. La **dichiarazione** ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso
- d. la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a. attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b. via fax
- c. in allegato a messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dal D. Lgs. N. 82/2005 e successive modificazioni

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 21. Accertamento e Riscossione

- 1.** Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e servizi sono gestiti dal Comune direttamente o in forma associata.
- 2.** Il Comune, ai fini della riscossione spontanea della tassa :
 - a. Elabora una lista di carico dei contribuenti , sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui liquida ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;
 - b. Ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, fa pervenire ai contribuenti almeno 20 giorni prima della data di scadenza della 1^ rata, appositi prospetti riassuntivi del tributo liquidato nella lista di carico di cui alla precedente lettera a) con allegati i modelli per il versamento del tributo in 4 rate.
- 3.** La tassa deve essere versata dai contribuenti in rate alle seguenti scadenze:
 - 31 gennaio (1^ rata)
 - 30 aprile (2^ rata)
 - 31 luglio (3^ rata)
 - 31 ottobre (4^ rata)

E' consentito il pagamento in un unico versamento entro il 30 giugno.

I contribuenti a tal fine sono tenuti a utilizzare le modalità di versamento espressamente previste dal Comune e a versare la tassa in misura corrispondente all'importo liquidato dal Comune nella lista di carico di cui al comma 2 o nell'apposita riliquidazione della singola posizione del contribuente effettuata dopo l'elaborazione della lista di carico per prendere atto dell'avvenuta successiva presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione dell'occupazione detenzione o possesso .

4. Il pagamento del tributo non versato alle scadenze di cui al precedente comma 3 è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione prevista per legge

5. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima dell'inizio della riscossione coattiva, può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggiore rateizzazione, secondo le condizioni accertate d'ufficio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2013.**
- 2.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 23. Disposizioni per l'anno 2013

- 1.** In applicazione dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 2013, il tributo deve essere pagato nelle seguenti rate e scadenze:
 - I^a rata: **31.07.2013** - acconto determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012;
 - II^a rata: **31.10.2013** - acconto determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012;
 - III^a rata: **31.12.2013** – saldo TARES determinato a congruaglio secondo le tariffe approvate dall'Ente, oltre la maggiorazione standard riservata allo Stato.

Allegato A

Categorie di utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club.